



Ministero della Transizione Ecologica

**Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare l'articolo 9, che stabilisce che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, la cui Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, ora Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza confluita nel Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito "Ministero"), individua la Rete Nazionale di Gasdotti, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito "l'Autorità"), e provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, così come modificato della legge n. 115 del 29 luglio 2015;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n.239, e in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità;

VISTO l'articolo 52-*quinques* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n.330;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stato determinato l'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, su conforme parere dell'Autorità, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n.186, e della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 3 del decreto 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero provvede, su richiesta delle imprese di trasporto del gas, all'aggiornamento della Rete Nazionale di Gasdotti, sentite l'Autorità, le Regioni e le Province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute nell'anno precedente, comprese le dismissioni di reti o parti di rete, all'aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale;

VISTI i successivi decreti in data 30 giugno 2004, 4 agosto 2005, 13 marzo 2006, 1° agosto 2008, 21 ottobre 2010, 19 dicembre 2011, 28 gennaio 2013, 11 novembre 2013, 9 ottobre 2014, 20 ottobre 2015, 31 gennaio 2017 e 19 luglio 2018 con i quali sono stati aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2013, sopra citato, che stabilisce che per i futuri aggiornamenti la Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, ora Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale sul sito internet del Ministero;

VISTE le istanze delle Società di trasporto interessate, relative alle variazioni intervenute dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021;

VISTA l'istanza in data 06.08.2021 (Prot.MiSE n.0024870) della Società di trasporto Gasdotti Italia SGI S.p.A., con la quale è stata trasmessa la documentazione aggiornata al 30 giugno 2021, per l'inserimento nella Rete Nazionale del nuovo tratto di gasdotto in progetto nella Regione Puglia, denominato "MTD Lucera – San Paolo 12''";

VISTA l'istanza in data 30.07.2021 (Prot.MiSE n.0023986) della Società di trasporto Enura S.p.A., con la quale è stata trasmessa la documentazione aggiornata al 30 giugno 2021, per l'inserimento nella Rete Nazionale dei nuovi tratti di gasdotto in progetto nella Regione Sardegna, denominati "Collegamento FSRU Porto Torres", "Allacciamento IVI Petrolifera" e "Collegamento FSRU Portovesme";

CONSIDERATO che le altre Società di trasporto interessate non hanno indicato nuovi gasdotti di sviluppo in progetto nel periodo in esame, che non siano già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale al 1° gennaio 2019, e che le variazioni hanno riguardato esclusivamente nuove varianti/sostituzioni e allacciamenti relativi a metanodotti già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale;

CONSIDERATO inoltre il parere favorevole delle Regioni interessate, acquisito per silenzio assenso essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto.

DECRETA

Articolo 1

(Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti)

1. Si dispone la pubblicazione dell'elenco al 1° gennaio 2022 dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre Imprese di trasporto nazionale, invia al Ministero, su supporto informatico, la mappa dei gasdotti di cui al comma 1.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze di aggiornamento al 30 giugno 2022)

1. Le istanze di aggiornamento dell'elenco dei metanodotti facenti parte della Rete Nazionale, corredate da una relazione con la descrizione delle variazioni intervenute dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, con espresso richiamo al Piano Decennale di riferimento per quanto riguarda i nuovi progetti di sviluppo (estensioni e potenziamenti), devono essere presentate al Ministero entro il 31 luglio 2022, esclusivamente per via informatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it, unitamente ai seguenti allegati, sia in formato excel sia pdf, come da facsimili reperibili sul sito del Ministero:
 - elenco dei nuovi tratti di sviluppo in progetto nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 che non siano già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale allegato al presente decreto, da denominare "Allegato 1";

- elenco delle nuove varianti/sostituzioni e allacciamenti in progetto al 30 giugno 2022 relativi ai metanodotti già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale di cui al presente decreto (solo nel caso in cui tali progetti non siano già stati comunicati negli anni precedenti), da denominare "Allegato 2";
 - elenco dei nuovi tratti di sviluppo, delle varianti/sostituzioni e allacciamenti, entrati in esercizio dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, da denominare "Allegato 3";
 - elenco dei gasdotti dismessi nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, da denominare "Allegato 4";
 - elenco completo di tutti i gasdotti in esercizio e in progetto al 30 giugno 2022, da denominare "Allegato 5".
2. Anche nel caso in cui nel corso dell'anno non siano intervenute modifiche nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, le imprese che gestiscono gasdotti appartenenti alla Rete Nazionale sono tenute a darne comunicazione, entro il 31 luglio 2022, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero ed è comunicato ai gestori delle reti di trasporto interessate e all'Autorità.

Roma

Il Direttore Generale
(dott. Mariano GRILLO)